



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

La definizione agevolata delle controversie tributarie

***La procedura di accesso all'istituto, i rapporti con la
riscossione e gli effetti sulle pendenze processuali
Art. 11, d.l. n. 50/2017, commi 6-11***

Padova, 26 luglio 2017

Emanuele Artuso
artuso@studiobogoni.it



La domanda di accesso

Comma 6. Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

- Termine che effettivamente slitta al 2 ottobre 2017
- Modello di Domanda (con Istruzioni per la compilazione) approvato con Provvedimento Prot. n. 140316/2017 del 21 luglio 2017 (Quadro principale: «Dati della controversia tributaria pendente») → da presentarsi esclusivamente mediante trasmissione telematica
- Dal Modello: imposta successione? Canone RAI?...
- Da audizione Direttore Centrale AdE, 4 maggio 2017: versamento mediante modello F24, utilizzando appositi codici tributo → sì compensazione
- La documentazione (domanda e pagamenti) va conservata fino alla definitiva estinzione della controversia
- Va presentata domanda autonoma, anche laddove la controversia sia stata incardinata come ricorso cumulato, ecc., a prescindere da connessione soggettiva/oggettiva delle cause → 1 atto accertamento = 1 domanda autonoma
- Molteplici atti in unica controversia sono «cesellabili»?



Il rapporto con le somme già riscosse

- 7. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo.**
- Se le somme già medio tempore versate (vedi art. 68, d. lgs. n. 546/1992, o vedi anche rottamazione cartelle) sono superiori al quantum in autoliquidazione, non spetta il rimborso (sì scomputo...ma non del tutto!): scarsa appetibilità per controversie in Cassazione, per le quali i versamenti sono già stati integralmente effettuati...
 - Gli effetti della definizione prevalgono su pronunce non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore: e se medio tempore viene depositata la sentenza di Cassazione definitiva? Non più impugnabile... (coordinamento con comma 3)



Il rapporto con le somme già riscosse ... / 2

- + Importo lordo dovuto
- Importo dovuto rottamazione ruoli
- Importo versato pendenza giudizio
- = **Importo netto dovuto**

- Importo lordo dovuto: totale dell'atto originario + interessi 60 gg. (art. 20, d.P.R. n. 602/1973) con esclusione tuttavia (i) di sanzioni collegate ai tributi, (ii) di interessi mora art. 30, d.P.R. n. 602/1973, (iii) degli importi non oggetto di materia del contendere (contestazione parziale, giudicato interno, autotutela)

- Gli importi da scomputare devono essere della stessa natura di quelli da definizione? (tributo su tributo, interessi su interessi ecc.)? Considerato che nella definizione agevolata non vengono calcolate le sanzioni ... Parrebbe di no, quindi elasticità: conferma indiretta da Istruzioni alla Domanda, quale «importo versato in pendenza di giudizio» va indicata la *«somma di tutti gli importi pagati prima della presentazione della domanda ... sempre che siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione»*

- Anche secondo Ifel, nota 28 giugno 2017, ampia elasticità *«Pertanto, nel caso in cui sia stata attivata la riscossione in pendenza di giudizio, occorre tenere conto degli importi corrisposti dal contribuente, che includono anche le sanzioni, le quali devono essere scomputate dall'importo dovuto in base alla definizione agevolata, con l'ulteriore precisazione che se l'importo già provvisoriamente pagato, comprensivo di sanzioni, è superiore a quello dovuto in base alla definizione agevolata della lite, nessun rimborso potrà comunque essere disposto a favore del contribuente»*

- Non vanno però scomputati gli importi già pagati, divenuti definitivi per: acquiescenza/sentenza passata in giudicato (anche parzialmente)/aggi di riscossione e spese notifica



La sospensione sui processi in corso: no automatismo!

- 8. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.**
- Non vi è automatico congelamento dell'attività processuale in corso: serve istanza ad hoc (richiesta anche in pubblica udienza). E' una facoltà del contribuente (potrebbe anche non farlo)
 - Primo step: istanza «al buio» e sospensione sino 10/10/2017. Secondo step: deposito dei documenti entro il 10/10/2017, e sospensione estesa sino 31/12/2018 (data che dovrebbe consentire il coordinamento con l'eventuale diniego)
 - In mancanza di secondo step, il processo riprende naturalmente
 - Il termine per il secondo deposito, 10/10/2017, è ordinatorio o perentorio?
 - Se ho notificato il ricorso, in ogni caso 30 giorni per costituzione in giudizio
 - Resta aperto il tema della sospensione dell'esecutività degli atti impugnati → in linea generale, va comunque richiesta al Giudice che dovrà valutare in ordine al fumus ed al periculum (in alternativa, richiesta di sospensione amministrativa o richiesta di dilazione di pagamento all'ente creditore)



La sospensione dei termini di impugnazione: sì automatismo!

- 9. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.**
- Le controversie definibili godono di 6 mesi di sospensione automatica per i termini di impugnazione e riassunzione (da entrata in vigore fino al 30/9/2017; per Comuni termini diversi, nota Ifel: *«Il periodo di sospensione per le controversie comunali decorrerà dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione agevolata fino al 30 settembre 2017, poiché si ritiene che, in base ai principi generali, il Comune non possa riaprire termini già scaduti, in assenza di una espressa disposizione legislativa in tal senso»*)
 - Coordinamento con la sospensione feriale: quest'ultima si applica e quindi si cumula?



Il diniego alla definizione, il coordinamento con la sospensione e le reazioni processuali esperibili

10. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo. Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

- Diniego: attiene a fase «patologica» ed è atto impugnabile
- Sulla impugnazione del diniego, nota Ifel: *«Non essendo prevista alcuna deroga espressa, si ritiene che resta applicabile anche in questo caso la sospensione dei termini feriali, che va dal 1° agosto fino al 31 agosto, per cui il ricorso avverso il diniego notificato il 31 luglio 2018 deve essere notificato dal contribuente entro il 30 ottobre 2018»*
- Nel caso in cui la definizione della lite sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo



Il diniego alla definizione ... /2

- Il comma 10 dell'art. 11 dispone poi che *“il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse”*
- Poco chiara la collocazione entro il comma 10. Da audizione Direttore Centrale AdE, 4 maggio 2017: *«la disciplina prevede che in assenza di istanza di trattazione presentata entro la predetta data, il processo si estingue automaticamente per inattività delle parti, semplificando in tal modo l'attività delle parti e dell'ufficio giudiziario»*
- E' reputabile che questa previsione riguardi esclusivamente le controversie oggetto di sospensione, prima sino al 10/10/2017, e poi fino al 31/12/2018. Ratio: facilitare la “chiusura” dei fascicoli processuali relativi a liti per le quali vi sia già stato l'accesso alla definizione agevolata (è una sorta di automatismo legislativo, in ipotesi di «normale decorso» della definizione agevolata). Nell'ipotesi in cui la domanda sia stata accolta, ragionevolmente né la parte pubblica né il contribuente avranno interesse alla prosecuzione del procedimento, quindi non svolgendo alcuna ulteriore attività processuale si addiverà in automatico all'estinzione della controversia
- Attenzione però al predetto automatismo: necessaria istanza di trattazione per riprendere il giudizio, laddove vi sia interesse! Ciò vale anche se c'è stato il diniego e il contribuente non ha ragioni di impugnare lo stesso, ma intende proseguire la controversia
- Per ragioni di coerenza e coordinamento, se è il contribuente a dover impugnare la sentenza, e questo impugna cumulativamente la sentenza ed il diniego, l'impugnazione cumulata stessa equivale anche a istanza di trattazione (l'interessato non ha quindi ulteriori incombenze)



Il diniego alla definizione ... /3

- Potrebbe inoltre accadere che il contribuente impugni il diniego senza impugnare la sentenza (ad esempio: procedimento ancora nel primo grado di giudizio). In tale ipotesi, l'istanza di riassunzione parrebbe comunque necessaria, secondo una interpretazione meramente letterale: la particella congiuntiva "e" sembra presupporre l'impugnazione contestuale dell'uno (il diniego) e dell'altra (la sentenza)
- Giurisprudenza di legittimità, seppure in altra fattispecie: *"quando la lite è in corso, la richiesta di condono si inserisce in essa come fatto estintivo della controversia ed è logico che il giudice della lite sia anche il giudice del condono. Infatti in questo caso il condono non rappresenta l'oggetto di un giudizio autonomo, ma si inserisce in un processo già iniziato quale causa di cessazione della materia del contendere: viene cioè a porsi come un giudizio incidentale"* (Cassazione n. 5092/2005). Di talché, la lite sul diniego dovrebbe essere assegnata al medesimo Collegio davanti al quale pende la controversia principale, con l'effetto che l'istanza di riassunzione si rivelerebbe di fatto inutile



Il diniego alla definizione ... /4

- Se invece non si procede né all'impugnazione del diniego né all'impugnazione della sentenza (ad es., già proposto appello), l'interesse a presentare istanza di trattazione per far proseguire il processo dipende dall'esito dell'ultima fase di giudizio intervenuta
- In generale conviene ricordare che: a) se si è in presenza di sentenza di Cassazione con rinvio al giudice di secondo grado, trova applicazione l'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la mancata riassunzione nei termini comporta l'estinzione "dell'intero processo", cioè è come se l'atto di accertamento originario non fosse stato mai impugnato; b) se si è in presenza di giudizio pendente avanti la CTR, il processo si estingue laddove le parti alle quali spetti di proseguire non vi abbiano provveduto nei termini. La mancata prosecuzione del processo determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; c) se si è in presenza di giudizio pendente dinanzi la CTP, spetta al contribuente presentare istanza di trattazione, in difetto l'atto di accertamento si cristallizzerà



I coobbligati

11. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7.

Il comma 11 si occupa anche della posizione dei coobbligati, in presenza di situazioni plurisoggettive (caso tipico: imposte sui trasferimenti), disponendo che la definizione perfezionata da uno dei condebitori libera tutti gli altri, fatto però salvo il limite della irripetibilità delle somme già versate (no rimborso) → necessario coordinamento tra i coobbligati